

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE	- Componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM
Avv. Paola BALDUCCI	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Lorenzo PONTECORVO	- Magistrato di merito
Dott. Nicola CLIVIO	- Magistrato di merito
Dott. Luca PALAMARA	- Magistrato di merito

Presidente

Relatore

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 15/2014 R.G. nei confronti della

NOME 1

consigliere della sezione lavoro presso la Corte di Appello di **UFF. 1**,
(difesa dal dott. **NOME 2**)

incolpata

degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del decreto legislativo n. 109 del 2006, perché non ha rispettato i termini nel deposito di 64 sentenze civili di cui 58 monocratiche e 6 collegiali e 344 ordinanze riservate.

In particolare, - quale Giudice civile del Tribunale di **UFF. 2**, ha depositato n. 58 sentenze civili monocratiche e n. 6 sentenze civili collegiali con ritardi superiori, anche notevolmente, al triplo del termine previsto dalla legge, tutte con ritardi superiori ad un anno, con punta massima di 5 anni, nonché n. 344 ordinanze depositate in ritardo di cui ben n. 48 con ritardo superiore ai 2 anni e n. 171 con ritardo ultrannuale.

Fatti accertati all'esito dell'ispezione ordinaria presso il Tribunale di **UFF. 2** e della sede distaccata di **UFF. 3** eseguita dall'8 al 31 gennaio 2013.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione per esclusione degli addebiti.

Svolgimento del procedimento

Con richiesta del 17.10.2014 il Procuratore Generale chiedeva fissarsi il dibattimento a carico della dott.ssa **NOME 1**.

Con l'incolpazione odierna viene contestata alla dott.ssa **NOME 1** l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del decreto legislativo n. 109 del 2006, per non aver rispettato i termini nel deposito di 64 sentenze civili di cui 58 monocratiche e 6 collegiali e 344 ordinanze riservate.

In particolare, quale Giudice civile del Tribunale di **UFF. 2**, depositava n. 58 sentenze civili monocratiche e n. 6 sentenze civili collegiali con ritardi superiori, anche notevolmente, al triplo del termine previsto dalla legge, tutte con ritardi superiori ad un anno, con punta massima di 5 anni, nonché n. 344 ordinanze depositate in ritardo di cui ben n. 48 con ritardo superiore ai 2 anni e n. 171 con ritardo ultrannuale.

Alla udienza dibattimentale del 10 settembre del 2015 veniva espletata la necessaria istruttoria documentale. Veniva, inoltre, sentito il procuratore generale che insisteva per la responsabilità dei fatti oggetto dell'imputazione ed il difensore che invece insisteva per l'esclusione dell'addebito sottolineando che 18 sentenze delle quali viene contestato il ritardato deposito erano già comprese nel capo di imputazione del procedimento disciplinare del CSM in data 17 aprile 2009 ed ormai passata in giudicato. Quindi, la Sezione

Disciplinare decideva il procedimento sulle conclusioni in epigrafe trascritte, dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

1. Gli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 stabiliscono che il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni costituisce illecito disciplinare quando concorrono tre condizioni. Occorre innanzitutto che il ritardo sia reiterato. Non è necessaria, la sistematicità del ritardo ma occorre nondimeno che si tratti di reiterazioni significative. In secondo luogo, occorre che si tratti di ritardo grave. E il concetto di gravità va riferito all'entità, in termini temporali, dei ritardi reiterati, oltre che eventualmente all'importanza dei procedimenti interessati. Può accadere, infatti, che la particolare rilevanza degli interessi in gioco o le possibili conseguenze del ritardo (ad esempio in tema di libertà personale) siano tali anche da superare la presunzione normativa di non gravità. E' necessario, infine, che si tratti di ritardi ingiustificati. La Suprema Corte ha consolidato, con riferimento al tema della giustificabilità del ritardo, i seguenti principi (Cass. S.U., n. 1768 del 2013; Cass. S.U. n. 69 del 2014): a) il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), qualora sia - indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione - oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi - in ogni caso - il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui agli artt. 111, comma secondo, Cost. e 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; b) perché tale illecito sia integrato, non rilevano - quali condizioni per la sua stessa configurabilità - né la compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o il venir meno della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, né la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza dello stesso magistrato, né la valutazione della complessiva organizzazione dell'ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni svolte dal magistrato oltre quelle interessate da detto ritardo, poichè nessuno di tali elementi è previsto dalla fattispecie tipica del nuovo illecito disciplinare; c) tali circostanze di fatto - laboriosità o no del magistrato incolpato, suo carico di lavoro, organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, funzioni giurisdizionali concretamente svolte - ed altre ancora, possono rilevare, se adeguatamente dimostrate, quali indici di "giustificazione" del ritardo, vale a dire quali situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo che determinino la concreta "inesigibilità" del rispetto dei termini stabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali; d) in ogni caso, la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, qualora il ritardo leda il su richiamato diritto delle parti alla durata ragionevole del processo; e) quando, per quantità di casi ed entità del ritardo, risulti superata in

concreto tale soglia di giustificazione, il comportamento del magistrato è di per sé espressione di colpa, quantomeno in relazione alla incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro (in tal senso, Cass., S.U., n. 8488 del 2011, e pronunce ivi richiamate, nonché, successivamente, Cass., S.U., n. 528 del 2012), salva la dimostrazione di circostanze eccezionali, specificamente connesse ai ritardi maturati (per tutte e da ultimo Cass. S.U. n. 9250 del 2014).

2. Chiarito il quadro di riferimento giurisprudenziale nel quale questa Sezione è chiamata a decidere, deve preliminarmente sottolinearsi la fondatezza del rilievo avanzato dalla difesa con riferimento alle 18 sentenze indicate nella incolpazione, invero già comprese nel capo di imputazione del procedimento disciplinare del CSM definito con sentenza del 17 aprile 2009 ormai passata in giudicato. Tale rilievo risulta, infatti, riscontrato dall'attestazione della cancelleria della I sez. civile del Tribunale di **UFF. 2** del 10 settembre 2015 dalla quale risulta il deposito delle sentenze in oggetto in data antecedente al 12 marzo 2008.

Permane, tuttavia, la gravità e reiterazione dei ritardi contestati con riferimento alle incolpazioni residue.

La gravità in particolare riguarda tre distinti ordini di situazioni:

- la sentenza relativa al procedimento n.1440/1999 RG per la quale è stato accumulato un ritardo di 1112 giorni (e non di 1843 giorni come erroneamente riportato nella incolpazione);
- le n. 46 sentenze civili (monocratiche e collegiali) che registrano ritardi superiori ad un anno;
- le n. 344 ordinanze depositate in ritardo di cui ben n. 48 con ritardo superiore ai 2 anni e n. 171 con ritardo ultrannuale.

Sotto il profilo della gravità viene in rilievo non solo la ripetitività ma anche la notevole durata della gran parte dei ritardi contestati.

Questa Sezione ha, infatti, già chiarito che la valutazione del parametro della gravità va effettuata considerando contemporaneamente la durata dei singoli ritardi e la loro frequenza nel periodo considerato, in relazione al numero complessivo dei provvedimenti depositati dal magistrato (Sez. Disc. n. 64/2014 e Sez. Disc. n. 114/2014).

Non è dubbia, inoltre, la integrazione del requisito della reiterazione, proprio in considerazione della elevata ripetitività dei comportamenti contestati.

I ritardi sopra indicati sono, inoltre, ingiustificati.

L'ingiustificabilità del ritardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non costituisce un ulteriore elemento della fattispecie, ma ne rappresenta un elemento esterno riconducibile alla categoria delle condizioni di inesigibilità (in tal senso, per tutte, Cass., S.U., n. 18697 del 2011, Cass., S.U., n. 18699 del 2011). Si tratta quindi di un elemento funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo che ha lo scopo di temperarne il rigore applicativo quando, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata *non iure*,

configurandosi, in sostanza, quale causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo (Cass., S.U., n. 528 del 2012, cit.). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, attribuito particolare rilievo ai ritardi di grande entità nel deposito dei provvedimenti, per il fatto che essi comportano la violazione del principio di ragionevole durata del processo riconducibile alla garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.). Si è anche indicato (mediante la valorizzazione di indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo relative alla durata di un giudizio di legittimità) nel superamento del termine di un anno l'elemento che può determinare tale specifica intollerabilità del ritardo (cfr. Cass., S.U., n. 18699 del 2011, cit.) collegando ad esso una riduzione dell'ambito di operatività della causa di giustificazione richiedendosi a tal fine il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolarità gravità attribuita alla violazione (Cass., S.U., n. 28801 del 2011). La Suprema Corte ha, in ogni, caso, precisato che, anche in tali ipotesi, non è dato di ritenere la sussistenza di una presunzione di ingiustificabilità del ritardo (Cass. S.U., n. 13795 del 2012) , essendo possibile pervenire alla esclusione della punibilità disciplinare alla stregua del parametro dell' inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, sulla scorta della dimostrazione dell'inevitabilità del ritardo, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo. (Cass. S.U. n. 7193 del 2011). In tale quadro, ai fini della valutazione della inesigibilità deve, tenersi in adeguato conto il complessivo novero delle attività affidate al magistrato ai fini di assicurare il citato diritto delle parti, comprensive non solo del corretto deposito in termini delle sentenze, ma anche del mantenimento di una idonea produttività, e dello svolgimento di adeguata istruttoria mediante il compimento delle udienze, atteso che il rispetto del dovere di tempestivo deposito nei termini le sentenze deve essere temperato con la necessità che il giudice assicuri l'adempimento degli altri suoi doveri, nell'ambito delle sue concrete possibilità lavorative. L'inesigibilità può, quindi, essere affermata in relazione alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla consistenza del ruolo, al numero delle udienze tenute, ai dati della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, all'organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza alle funzioni giurisdizionali concretamente svolte , alle situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo (in questo senso Cass. S.U. n. 5761 del 2012). Nella medesima prospettiva, il ritardo può ritenersi giustificato qualora sia stato determinato da fattori aleatori od imprevedibili, quali l'aumento imprevedibile del carico di lavoro, la necessità di assumere ruoli di procedimenti organizzati precedentemente da altri magistrati, il venir meno dell'ausilio della magistratura onoraria, od altre analoghe evenienze (in questo senso Cass. S.U. n. 18698 del 2011).

Nel caso di specie, la notevole entità e la reiterazione dei ritardi accumulati evidenziano l'ingiustificabilità della grave situazione di ritardo accumulata.

Le circostanze addotte dalla difesa, pur degne di nota e di considerazione, non rivestono il carattere della eccezionalità, né dal punto di vista soggettivo né dal punto di vista oggettivo, né paiono specificamente connesse al ritardo maturato.

Non si vuole porre in dubbio che le condizioni lavorative del Tribunale di **UFF. 1** quali rappresentante dall'incolpato abbiano reso particolarmente gravosa l'attività svolta e, tuttavia, non si può non rilevare che una più accorta auto organizzazione del lavoro avrebbe potuto consentire un contenimento dei ritardi in termini più fisiologici e tali da non assurgere a livelli di rilevanza disciplinare.

In altri termini, il rilevante numero dei ritardi e la loro specifica entità sono circostanze che, unitariamente considerate, non consentono di ricondurre al solo carico di lavoro, pur notevolissimo, la causa della condotta illecita contestata.

Si tratta dunque di condotte non occasionali, risalenti e perduranti nel tempo. Tali violazioni pluriennali sono idonee a compromettere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario e ad integrare la fattispecie disciplinare di cui alla lett. q) del secondo comma dell'art. 2.

Va pertanto affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato ed applicata, in considerazione del complesso delle circostanze sopra evidenziate, la sanzione minima della censura.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

la dott.ssa **NOME 1** responsabile della incolpazione a lei ascritta e le infligge la sanzione disciplinare della censura.

Roma, 10 settembre 2015

Il Relatore
(Luca Palamara)

Il Presidente
(Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)